



Comune di Lunamatrona

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 19.06.2024

OGGETTO: Approvazione tariffe e scadenze della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. CARRUCIU ITALO - Sindaco | Sì |
| 2. MURRU EMANUELE - Consigliere | Sì |
| 3. SETZU MARCO - Consigliere | Sì |
| 4. GARAU GIOVANNI - Consigliere | Sì - Videoconferenza |
| 5. SANNA ANGELA - Consigliere | Sì - Videoconferenza |
| 6. FLORIS ENRICO - Consigliere | Sì |
| 7. SCELLA GIANNI - Consigliere | Sì |
| 8. CABIDDU RENZO - Consigliere | Sì |
| 9. SETZU SIMONA - Consigliere | Sì - Videoconferenza |
| 10. MERICI ALESSANDRO - Consigliere | Sì |
| 11. MELIS CARLA - Consigliere | Sì |
| 12. SERRI CARLA - Consigliere | Sì - Videoconferenza |
| 13. SETZU MATTIA - Consigliere | No |
| Totale Presenti: | 12 |
| Totale Assenti: | 1 |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott. Giorgio Sogos il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CARRUCIU ITALO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), art. 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La IUC si compone:

- 1) dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- 3) nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Legge di bilancio 2020", che ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione delle IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 27.04.2023;

Visto l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

Considerato che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l’entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell’Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l’Autorità ha indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;

Preso atto che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l’Allegato A alla delibera, dall’anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l’Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

Visti:

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge e rinnovato dal D.L. Aiuti 2022, si è stabilito che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Richiamato l'art. 7-querter del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 (in G.U. 28.05.2024, n. 123), che testualmente recita:

*“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al **30 giugno 2024**. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19.06.2024 avente ad oggetto *“Validazione Piano Economico Finanziario TARI per il periodo 2024-2025”*, con la quale sono stati determinati, per gli esercizi in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01.01.2024, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe che:

- le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche secondo la classificazione approvata dal Regolamento TARI;
- il gettito totale del tributo deve assicurare la copertura integrale del costo totale del servizio;

- il Comune di Lunamatrona appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e alla zona geografica sud;

Considerato che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza suddividendole in parte fissa e in parte variabile per categoria di utenza:

Utenza domestica:

- -la parte fissa si ottiene come prodotto della quota unitaria per la superficie dell'utenza, corretta con un coefficiente di adattamento Ka;
- -la parte variabile, che sarebbe rapportata alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, in assenza di tecniche di pesatura, è definita applicando un sistema presuntivo che si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento Kb.
- -il calcolo della tariffa è rapportato al numero dei componenti il nucleo ed alla superficie;

Utenza non domestica:

- -la parte fissa è stabilita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie Kc;
- -la parte variabile, che sarebbe rapportata alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, in assenza di tecniche di pesatura, è definita applicando un sistema presuntivo che si ottiene prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per metro quadro applicando il coefficiente di produttività Kd;

Ritenuto di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (80%) e utenze non domestiche (20%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (68%) e utenze non domestiche (32%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

Dato atto che i coefficienti di produttività applicati sono contenuti all'interno delle misure minime e massime delle tabelle allegate al DPR 158/1999;

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF), approvato con l'atto consiliare n. 20 del 19.06.2024, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 di €. 199.945,00, così ripartiti:

| Descrizione | Importo |
|-------------------------------|---------------------|
| Costi variabili | € 165.074,00 |
| Costi fissi | € 36.170,00 |
| A dedurre il contributo MIUR | € 1.299,00 |
| Costi fissi | € 34.871,00 |
| Totale costi anno 2024 | € 199.945,00 |

Atteso che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art 19 del D.Lgs n. 504/1992, secondo la normativa vigente è riscosso unitamente alla tassa TARI, di cui all'art 1 comma 639 e alla tariffa della legge n. 147/2013, nella misura del 5% e che a far data dall'anno 2021 è riversata direttamente alle province;

Considerato che il Comune di Lunamatrona intende applicare ad alcune attività una riduzione della parte variabile della tariffa TARI;

Visto l'articolo 23 del Regolamento TARI, approvato con deliberazione n. 5 del 27.04.2023, il quale consente di disporre di ulteriori riduzioni ed agevolazioni in sede di approvazione del PEF o di determinazione delle tariffe TARI;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2024, le seguenti riduzioni, da concedere d'ufficio alle utenze non domestiche:

- a) Riduzione del 25% per l'anno 2024 della quota variabile delle utenze non domestiche delle categorie 102, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 115 e 122;
- b) Riduzione del 50% per l'anno 2024 della quota variabile delle utenze non domestiche delle categorie 106, 116 e 117;

Rilevato che le suddette agevolazioni per le utenze non domestiche ammontano complessivamente ad € 15.829,18 a cui vanno sommate le agevolazioni per le utenze domestiche per uso stagionale (art. 17 del vigente Regolamento TARI), pari a € 64,36, per un ammontare complessivo di € 15.893,54 la cui copertura finanziaria è garantita dallo stanziamento previsto sul bilancio di previsione finanziario esercizio 2024 a carico del capitolo di spesa 5140/801 "Agevolazioni TARI" finanziato da risorse comunali;

Rilevato, inoltre, che sono previsti sgravi per il compostaggio domestico, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento TARI, per un ammontare complessivo di € 496,84, come risulta dai prospetti trasmessi dall'Unione dei Comuni "Marmilla", il cui onere finanziario è interamente a carico dell'Unione dei Comuni "Marmilla";

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2024, in numero tre rate la suddivisione dell'ammontare complessivo della TARI da pagare entro le seguenti scadenze, rimanendo la facoltà in capo al contribuente di effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata di acconto fissata per il 31.12.2024:

| RATE | SCADENZE |
|---------|------------------|
| 1^ rata | 31 ottobre 2024 |
| 2^ rata | 31 dicembre 2024 |
| 3^ rata | 28 febbraio 2025 |

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai fini della pubblicazione sul sito del MEF;

Rilevato che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, Dott.ssa Valeria Usai, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/18.8.2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, Dott.ssa Peppina Gallistru;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della ripartizione dei costi PEF anno 2024 e all'approvazione delle tariffe TARI e relative scadenze per l'anno d'imposta 2024;

Con la seguente votazione:

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Favorevoli | N. 9 |
| Contrari | N. 0 |
| Astenuti | N. 3 (Merici, Melis e Serri) |

DELIBERA

Approvare la ripartizione dei costi del PEF 2024 e la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, come risulta dall'allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche e non domestiche, come risulta dall'allegato per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dare atto che l'Ente intende avvalersi dell'esercizio della facoltà prevista per l'adozione di alcune misure agevolative, applicabili limitatamente alla TARI 2024, che integrano la disciplina delle riduzioni vigenti come da regolamento comunale;

Stabilire, per l'anno 2024 ed ai sensi dell'art. 23 del Regolamento TARI approvato il 27.04.2023, le seguenti agevolazioni, da concedere d'ufficio e senza richiesta da parte delle utenze non domestiche:

- Riduzione del 25% per l'anno 2024 della quota variabile delle utenze non domestiche delle categorie 102, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 115 e 122;
- Riduzione del 50% per l'anno 2024 della quota variabile delle utenze non domestiche delle categorie 106, 116 e 117;

Quantificare in € 15.829,18 l'importo delle agevolazioni di cui al precedente punto ed in particolare:

- € 9.456,10 per le riduzioni del 25% per l'anno 2024 della quota variabile delle utenze non domestiche delle categorie 102, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 115 e 122;
- € 6.373,08 per le riduzioni del 50% per l'anno 2024 della quota variabile delle utenze non domestiche delle categorie 106, 116 e 117;

Dare atto che la copertura finanziaria delle riduzioni, pari complessivamente ad € 15.893,54, di cui € 64,36 per agevolazioni per utenze domestiche, è garantita dallo stanziamento previsto sul bilancio di previsione finanziario esercizio 2024 a carico del capitolo 5140/801 "Agevolazioni TARI" finanziato da risorse comunali;

Dare atto, inoltre, che sono previsti sgravi per il compostaggio domestico, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento TARI, per un ammontare complessivo di € 496,84, come risulta dai prospetti trasmessi dall'Unione dei Comuni "Marmilla", il cui onere finanziario è interamente a carico dell'Unione dei Comuni "Marmilla";

Approvare il riparto dei costi fissi nella misura del 80% a carico delle utenze domestiche e del 20% a carico delle utenze non domestiche ed i costi variabili nella misura del 68% a carico delle utenze domestiche e per il restante 32% a carico delle utenze non domestiche;

Dare atto che le utenze non domestiche sono suddivise in 22 Categorie, meglio descritte nell'Allegato A) al Regolamento TARI;

Dare atto che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Sud Sardegna nella misura del 5%;

Evidenziare che, come stabilito nel Regolamento comunale TARI, il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio di ciascun anno, mentre le variazioni successive a tale data avranno efficacia a partire dall'anno successivo;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2024, in numero tre rate la suddivisione dell'ammontare complessivo della TARI da pagare entro le seguenti scadenze, rimanendo la facoltà in capo al contribuente di effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata di acconto fissata per il 31.12.2024:

| RATE | SCADENZE |
|---------|------------------|
| 1^ rata | 31 ottobre 2024 |
| 2^ rata | 31 dicembre 2024 |
| 3^ rata | 28 febbraio 2025 |

Precisare che il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997, che il comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, trasmetterà ai contribuenti entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata, unitamente all'avviso di pagamento della TARI per l'anno 2024;

Quantificare in €. 201.244,00 il gettito complessivo del tributo sui rifiuti ed in € 9.168,42 l'addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale per l'anno 2024 dando atto che il gettito è così ripartito:

| Descrizione | Importo |
|---|---------------------|
| Tributo a carico degli utenti | € 184.051,46 |
| Agevolazioni a carico del bilancio | € 15.893,54 |
| Contributo MIUR per gli istituti scolastici | € 1.299,00 |
| Totale entrate TARI anno 2024 | € 201.244,00 |

Pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione con esito uguale alla precedente, stante la necessità di provvedere nei termini di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: CARRUCIU ITALO

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Giorgio Sogos

| Parere | Esito | Data | Il Responsabile | Firma |
|--------------------------|------------|------------|----------------------------|-------|
| PARERE REG. CONTABILE | Favorevole | 11/06/2024 | F.to: GALLISTRU PEPPINA | |
| PARERE TECNICO - RAG. | Favorevole | 11/06/2024 | F.to: GALLISTRU PEPPINA | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/07/2024 al 16/07/2024 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lunamatrona, li _____

L'Impiegato Addetto
F.to